

DELIBERAZIONE 5 MARZO 2015
83/2015/A

**COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE DELLA
REGOLAZIONE ENERGETICA, IDRICA E DEL TELERISCALDAMENTO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 marzo 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95), istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'articolo 21, comma 19;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni (di seguito: D.lgs. 33/13);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";

- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e in particolare l’articolo 19, comma 3, dell’Allegato A della deliberazione medesima;
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A, di adozione del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché di definizione della nuova struttura organizzativa dell’Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 124/2014 (di seguito: deliberazione 124/2014/A), recante “Riassetto degli Uffici di diretta collaborazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico”;
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2014, 210/2014/A, recante “Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e assegnazione delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione”;
- la deliberazione dell’Autorità 16 maggio 2014, 211/2014/A recante “Linee guida per l’accrescimento dell’*accountability* dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 211/2014/A).
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 603/2014/A, recante “Riforma del Regolamento per le audizioni periodiche e speciali e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l’efficacia dei servizi” (di seguito: deliberazione 603/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante “Quadro strategico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, per il quadriennio 2015-2018”.

CONSIDERATO CHE:

- l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico è una Autorità amministrativa indipendente di regolazione, ai sensi della legge 481/95 e s.m.i.;
- le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, rispettivamente all’articolo 35, paragrafo 4 e all’articolo 39, paragrafo 4, prevedono che le Autorità di regolamentazione nazionali esercitino i propri poteri con imparzialità e trasparenza;
- è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l’esercizio di poteri regolatori da parte di Autorità indipendenti è giustificato anche in base all’esistenza di un procedimento partecipativo, inteso come strumento della partecipazione dei soggetti interessati compensativo della mancanza della dialettica propria delle strutture rappresentative; in particolare, il rispetto degli

obblighi di partecipazione, attraverso la consultazione degli interessati, assicura alle Autorità indipendenti l'*accountability* tradizionalmente derivante al potere pubblico dai suoi collegamenti con gli organi politici inseriti nel sistema della democrazia rappresentativa;

- l'*accountability* può essere definita quale processo che implica la necessità, per le amministrazioni pubbliche in generale e per le Autorità indipendenti nello specifico, di rendicontare ai portatori di interessi (d'ora in poi: *stakeholder*) circa la propria attività, informandoli adeguatamente e raccogliendone pareri, opinioni e proposte e coinvolgendoli, il più possibile, nel proprio processo decisionale, all'interno di un quadro normativo definito ed avendo a riferimento il principio di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa;
- l'*accountability* e la trasparenza, prescindendo da specifici adempimenti di legge, siano riconducibili al novero di funzioni innovative cui l'Autorità attribuisce rilevanza strategica e che, in tale ottica, sia intendimento dell'Autorità assicurare un sempre più avanzato livello di coinvolgimento delle diverse categorie di *stakeholder* nell'ambito delle proprie attività regolatorie, integrando e sviluppando la fase di consultazione su specifici provvedimenti e filoni di provvedimenti, nonché adottando metodi e pratiche di *accountability* in forme innovative rispetto al panorama di strumenti già previsto dalla legge 481/95 ed attivamente implementato nel processo decisionale dell'Autorità;
- è intendimento dell'Autorità prevedere, in particolare, il coinvolgimento degli *stakeholder* nella definizione delle strategie, delle politiche regolatorie e dei programmi di attività dell'Autorità, in tal modo non solo assicurando loro il diritto ad essere ascoltati, ma anche prestando l'impegno a fornire un rendiconto delle attività e delle scelte di regolazione (c.d. *stakeholder engagement*);
- in relazione alle suddette funzioni, l'Autorità, con la deliberazione 124/2014/A, ha individuato dei presidi organizzativi specifici, in tal modo dando anche attuazione alle previsioni del D.lgs. 33/13; in questa prospettiva, tra le Unità direttamente afferenti al Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali, è stata appositamente individuata l'Unità Trasparenza e *Accountability* (di seguito: Unità TAC);
- con la deliberazione 211/2014/A, l'Autorità ha avviato un processo organico per l'implementazione di misure in materia di *accountability* dell'Autorità, definendo specifiche linee guida al riguardo e prevedendo che siano formulate eventuali ipotesi di modifica ed integrazione di vigenti deliberazioni dell'Autorità, finalizzate ad attuare, con previsioni puntuali e dettagliate, le linee guida medesime;
- nell'ambito delle linee guida, definite con la deliberazione 211/2014/A, è previsto, tra l'altro, che siano formulate ipotesi per la costituzione di forme permanenti di consultazione tra l'Autorità e le associazioni rappresentative degli *stakeholder* finalizzate, in particolare, a: incrementare la partecipazione di dette associazioni, valorizzando, in particolare, quella dei rappresentanti dei consumatori, utenti e clienti finali, sulle deliberazioni di regolazione dei mercati

e delle infrastrutture; favorire l'acquisizione di dati ed elementi forniti dagli *stakeholder*, utili per l'eventuale predisposizione dell'analisi dell'impatto della regolazione, nonché ad assicurare l'analisi della percezione del comportamento reale dei consumatori, utenti e clienti finali circa l'impatto degli atti e dei provvedimenti dell'Autorità.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno sottolineare la rilevanza della cultura della consultazione e del dialogo plurale, conciliando il principio di trasparenza e di partecipazione diffusa all'esercizio del potere di regolazione con il principio del buon andamento dell'azione amministrativa;
- sia opportuno sviluppare ulteriormente il processo di *accountability* nell'Autorità realizzando una forma permanente di consultazione tra l'Autorità stessa e le associazioni rappresentative degli *stakeholder* in modo da perseguire lo specifico obiettivo del processo di *accountability* avviato dall'Autorità con la deliberazione 211/2014/A;
- sia opportuno realizzare tale forma permanente di consultazione attraverso la costituzione di un apposito organismo, denominato "Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento" (di seguito: Osservatorio), attivo nei settori regolati *ex lege* dall'Autorità;
- in attuazione di quanto previsto nell'ambito delle linee guida di cui alla deliberazione 211/2014/A, sia necessario prevedere che la composizione dell'Osservatorio sia tale da valorizzare particolarmente la partecipazione delle associazioni dei rappresentanti dei consumatori, utenti e clienti finali;
- al fine di incrementare effettivamente la partecipazione delle associazioni rappresentative degli *stakeholder* ai processi decisionali dell'Autorità, sia necessario prevedere che le attività svolte dall'Osservatorio non siano sostitutive delle audizioni periodiche e speciali di cui alla deliberazione 603/2014/A, né delle consultazioni pubbliche di cui alla deliberazione 649/2014/A

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A alla presente deliberazione, recante "Costituzione e funzionamento dell'Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento";
2. di prevedere che la prima riunione costitutiva dell'Osservatorio si svolga entro e non oltre il 31 maggio 2015;
3. di dare mandato al Direttore del Dipartimento per il Coordinamento, gli Affari Giuridici e Istituzionali (GAB) per le azioni a seguire;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni